

MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Delibera del Consiglio d'istituto del 12-02-2010

Il Titolo 4, capo 3 sezione 3, è modificato come segue:

Art. 2 - Liste di attesa alla scuola dell'infanzia

CRITERI

- a) Le liste di attesa verranno costituite quando necessario, cercando di favorire la continuità degli alunni già frequentanti, accogliere gli alunni residenti sul territorio e garantire la continuità tra successivi ordini scolastici, agevolare la frequenza e favorire l'integrazione e il recupero degli alunni con handicap, sostenere le famiglie numerose o disagiate.

REGOLE

- a) Le domande di iscrizione vengono tutte accettate con riserva, ai fini di quanto indicato dai successivi paragrafi.
- b) Nel caso in cui il numero delle domande sia superiore a 25 per sezione, verranno formate delle liste di attesa.
Gli alunni dal 26° al 28° (per le scuole plurisezionali) e al 29° (per le scuole monosezionali) saranno collocati provvisoriamente in lista di attesa e ammessi automaticamente alla frequenza, se nella sezione non saranno iscritti alunni con handicap entro il giorno di inizio delle attività didattiche
- c) Gli alunni in lista di attesa, dal 29° (per le scuole plurisezionali) e al 30° (per le scuole monosezionali), potranno iniziare la frequenza non appena si renda disponibile un posto, nel rispetto del numero massimo di alunni consentiti per legge.
- d) La formazione della lista di attesa avverrà attraverso l'inserimento di tutti gli alunni iscritti in un'unica graduatoria. Saranno ammessi a frequentare gli alunni nel seguente ordine:
- d1) alunni già iscritti dal precedente anno scolastico, ivi compresi gli alunni di Riomaggiore che hanno partecipato alla sperimentazione sulla continuità nido – scuola dell'infanzia.
 - d2) alunni di nuova iscrizione che hanno presentato la relativa domanda entro il giorno di scadenza indicato annualmente dal M.I.U.R.
 - d3) alunni di nuova iscrizione che hanno presentato la relativa domanda dopo il giorno di scadenza indicato annualmente dal M.I.U.R.
- e) Gli alunni portatori di handicap, con diagnosi funzionale, anche se iscritti dopo il giorno di scadenza indicato annualmente dal M.I.U.R, hanno la precedenza su tutti gli altri, purché residenti sul territorio di pertinenza della scuola e iscritti entro il giorno di inizio delle attività didattiche. L'istituto ricorrerà a tutte le misure consentite dalla vigente normativa per agevolare la frequenza e favorirne l'integrazione e il recupero.
- f) Se gli alunni indicati al punto d2) sono in numero superiore al numero degli iscrivibili, saranno ammessi a frequentare gli alunni che nell'ordine abbaiano i seguenti requisiti
- e1) alunni residenti nel territorio di pertinenza della scuola;
 - e2) alunni i cui fratelli frequentino la stessa scuola dell'infanzia o la scuola dell'istituto situata nella stessa frazione comunale.
 - e3) alunni con disagi familiari noti ai servizi sociali.
 - e4) alunni con nucleo familiare composto da un solo adulto;
 - e5) alunni con genitori che lavorano entrambi;
 - e6) alunni con nuclei familiari composti da più di due figli minorenni;
- g) Se gli alunni indicati al punto d2) sono in numero inferiore a quelli iscrivibili, si passa all'iscrizione degli alunni indicati al punto d3), utilizzando se necessario gli stessi requisiti indicati al punto e)

- h) In ogni caso i requisiti indicati al punto e) devono essere posseduti entro il giorno di scadenza delle iscrizioni, indicato annualmente dal M.I.U.R.
- i) In caso di parità di condizioni si ricorrerà all'estrazione a sorte tra coloro che risultano in coda alla graduatoria. L'estrazione è pubblica, avverrà in data da comunicare alla famiglie che potranno presenziare.

Art. 3. Alunni che chiedono la frequenza anticipata alla scuola dell'infanzia

CRITERI

- a) La frequenza degli alunni in anticipo sarà garantita, alle seguenti condizioni
 - disporre di un ambiente scolastico e di una organizzazione adeguata agli alunni di età inferiore ai tre anni
 - garantire la sicurezza agli alunni in anticipo e degli altri frequentanti,
 - garantire in percorso educativo adeguato all'età.

REGOLE

- a) La frequenza anticipata alla scuola dell'infanzia è regolata dalle disposizioni ministeriali relative alle iscrizioni.
- b) In relazione al numero degli iscritti per sezione, alla data del 30 agosto, sono ammessi alla frequenza:
 - nessun alunno "in anticipo" nelle sezioni con un numero degli iscritti superiore a 25 (comprensivo degli anticipi)
 - 2 alunni "in anticipo" nelle sezioni con un numero degli iscritti da 20 a 25 (comprensivi degli anticipi)
 - 3 alunni "in anticipo" nelle sezioni con un numero degli iscritti da 15 a 19 (comprensivi degli anticipi)
- c) Nessun alunno in anticipo può essere accolto a frequentare se, alla data del 30 agosto, risultano alunni non anticipatari ancora presenti nelle liste di attesa.
- d) In relazione alle iscrizioni che avvengano successivamente al trenta agosto, nelle sezioni in cui sono ammessi alla frequenza alunni "in anticipo", NON si iscrivono di norma altri alunni. Sono possibili eccezioni da valutare caso per caso, solo in presenza di alunni le cui famiglie abbiano preso la residenza successivamente a tale data in zona di pertinenza della scuola presso cui chiedono l'iscrizione.
- e) Nelle sezioni in cui sono ammessi alla frequenza bambini "in anticipo" non potrà essere superato il numero di 25 frequentanti.
- f) Modalità di frequenza
 - f1) Gli alunni nati entro GENNAIO verranno inseriti di norma, per il solo turno antimeridiano, successivamente agli alunni esordienti non in anticipo.
Potranno frequentare per l'intera giornata a partire dal compimento del 3° anno.
 - f2) Gli alunni nati a FEBBRAIO / MARZO / APRILE verranno inseriti di norma, per il solo turno antimeridiano, dal mese di gennaio.
Potranno frequentare per l'intera giornata a partire dal compimento del 3° anno.
 - f3) Non sono in ogni caso ammessi alla frequenza gli alunni che non abbiano raggiunto una sufficiente autonomia motoria e nell'uso dei servizi igienici
- g) Nel caso in cui solo alcuni alunni "in anticipo" possano essere accolti tra i richiedenti, si provvede alla loro iscrizione o collocazione in lista di attesa, in ordine di età.

Il Titolo 4, capo 3 sezione 5, art. 1 è modificato come segue:

Sono abrogati i capoversi 4 e 5

~~e) I genitori che ne abbiano effettiva e comprovata necessità possono chiedere l'autorizzazione per l'ingresso anticipato dei figli per un tempo che di norma non può superare i quindici minuti prima dell'orario di accesso all'edificio. A questo scopo dovranno inoltrare domanda dirigente scolastico, utilizzando un apposito modulo allegato al presente documento.~~

~~d) La vigilanza sugli alunni che usufruiscono dell'ingresso anticipato sarà svolta dai collaboratori scolastici.~~

È introdotto l'art. 4

Ingresso anticipato e uscita posticipata su richiesta delle famiglie

- 1) I genitori che ne abbiano effettiva e comprovata necessità possono chiedere annualmente l'autorizzazione per l'ingresso anticipato e/o per l'uscita posticipata dei figli, per un tempo che di norma non può superare i quindici minuti prima dell'orario di accesso all'edificio o dopo l'orario di uscita..
- 2) La richiesta deve essere motivata con una delle seguenti cause:
Incompatibilità degli orari di lavoro di entrambi i genitori con l'orario di ingresso e/o uscita dalla scuola.
Presenza nel nucleo familiare di casi di handicap in situazione di gravità (come previsto dall'art. 3 della legge 104/92) o di gravi patologie comprovabili.
- 3) Per periodi limitati nel tempo (da uno a due mesi) l'autorizzazione può essere concessa per problemi contingenti relativi a lavori a tempo determinato, stati salute del coniuge non lavoratore, nascita di un figlio o altre cause momentanee che andranno valutate singolarmente dal dirigente scolastico.
- 4) Il servizio è gratuito. La vigilanza sugli alunni che usufruiscono dell'ingresso anticipato o dell'uscita posticipata sarà svolta dai collaboratori scolastici.
- 5) Il numero degli alunni che usufruiscono di questo servizio non può superare i 15 alunni per scuola.
Se il numero dei richiedenti supera questo numero, il servizio potrà essere offerto solo retribuendo un assistente esterno alla scuola, con il relativo contributo finanziario delle famiglie
- 6) L'istituto può chiedere che sia presentata la documentazione comprovante le cause della richiesta indicate al punto 3) e 4)

Il Titolo 4, capo 5, art. 1 è modificato come segue:

Art. 1 Disposizioni generali

b) Capo 5. Visite guidate e viaggi d'Istruzione

- a) Il Consiglio d'Istituto delega il presidente della Giunta esecutiva, sentito il presidente del Consiglio stesso, ad autorizzare le visite guidate e viaggi d'istruzione che si svolgono in un solo giorno, la cui durata non superi quella dell'orario scolastico della scuola richiedente, limitatamente alle seguenti tipologie:
 - Scuola dell'infanzia: visite guidate nell'ambito del comune o di comuni limitrofi, **ivi compreso il comune della Spezia per tutte le scuole.**
 - Scuola primaria e scuola secondaria di primo grado: visite guidate nell'ambito della provincia.